



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 28

REG.GENERALE

N° 3763/08

UDIENZA DEL

01/10/2009

ore 09:00

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI NAPOLI

SEZIONE 28


riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

N°

654

<input type="checkbox"/>	STANZIOLA	DR. MAURIZIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	MILIOTTI	DR. PASQUALE	Relatore
<input type="checkbox"/>	PALADINO	DR. LUCANTONIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			



PRONUNCIATA IL:

01 OTT. 2009

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

01 OTT. 2009

ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso n° 3763/08
depositato il 21/02/2008

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1 PROT 6611 I.C.I. 2003
contro COMUNE DI VISCIANO

proposto dal ricorrente:

~~CONGREGAZIONE PROCELOSA PER IL RENDIMENTO DELLA PENSIONE
VIA ALABARDIERI 1-80121-NAPOLI NA~~

difeso da:

NANIA FRANCESCO
DOTTORE COMMERCIALISTA
VIA ALABARDIERI 1-80121-NAPOLI NA

Il Segretario
Carlo BOVE

IL GIUDICE RELATORE
dot. Pasquale Miliozzi

(3)

perseguimento diretto delle proprie finalità istituzionali di religione e di culto e l'ulteriore circostanza che in essi vengano, contemporaneamente, esercitate attività qualificabili commerciali ma connesse a quelle istituzionali, non determinano, a parere di questo Collegio, la perdita del diritto all'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili..

L'art.111 bis del T.U. 22 dicembre 1986 n.917, infatti, prevede che la qualifica di ente non commerciale, deve intendersi perduta qualora l'ente eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta.


L'atto di accertamento impugnato, pertanto, è illegittimo e deve considerarsi "tamquam non esset". Sussistendo giusti ed equi motivi, il Collegio ritiene di compensare, per intero, le spese giudiziali.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Napoli l'1 ottobre 2009.

IL CAUDICE RELATORE
(dott. Pasquale Mililotti)



IL PRESIDENTE
(dott. Maurizio Stanziola)

